

LO STATO RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI RACCOLTI DAI PRIVATI

di **Marina Castellaneta** e **Oreste Pollicino**

Gli Stati sono tenuti a garantire la tutela dei dati personali, anche se raccolti da aziende private, e sono responsabili della violazione del diritto al rispetto della vita privata nei casi in cui non intervengano per impedire la raccolta e l'uso illegittimo dei dati, che include i casi in cui un cittadino continui a ricevere bollette per pagamenti malgrado abbia più volte obiettato di non essere un utente di un servizio.

È quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 25 giugno nel ricorso 23215/21, *Vlaisavljevikj* contro Macedonia del Nord, che permette a tutti i giudici nazionali, così come ai garanti per la protezione dei dati personali, di applicare correttamente l'articolo 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della vita privata, nel quale è inclusa la protezione dei dati personali. Con un importante chiarimento: anche i dati di dominio pubblico o accessibili al pubblico, come quelli contenuti nel catasto, sono coperti dalla tutela offerta dall'articolo 8 della Convenzione.

Un cittadino aveva ricevuto, da una società privata che forniva servizi per il riscaldamento, fatture di pagamento, malgrado avesse comunicato di non utilizzare il servizio. Si era così rivolto all'ufficio per la protezione dei dati perché l'azienda continuava a spedire ordini di pagamento senza che l'uomo avesse stipulato un contratto e senza che avesse mai fornito i propri dati. Le sue istanze erano state respinte e, quindi, non gli è rimasta altra possibilità che la strada per Strasburgo.

La Corte chiarisce che nell'articolo 8 è incluso, anche se non espressamente indicato, il diritto alla protezione dei dati in quanto forma di autodeterminazione propria di ogni individuo e che tale diritto comprende anche i dati che, in apparenza neutri, sono raccolti, elaborati e diffusi collettivamente o con altre modalità. Nel considerare ogni questione relativa al trattamento dei dati in rapporto alla tutela della vita privata, le autorità nazionali – osserva la Corte – sono tenute a considerare lo specifico contesto nel quale i dati sono raccolti e conservati, la natura dei dati, i modi con i quali sono stati ottenuti e trattati, nonché i risultati raggiunti da colui che utilizza i dati.

Nel caso in esame, l'azienda che prestava i servizi di riscaldamento aveva raccolto dati quali il nome, l'indirizzo, informazioni sull'appartamento per calcolare i costi da imputare e i dati necessari per la fatturazione. Molti dati erano, quindi, di dominio pubblico in quanto accessibili sul sito web del catasto, ma ciò non toglie che debba essere rispettato l'articolo 8 della Convenzione.

Inoltre, ad avviso della Corte, è stata commessa una violazione di tale articolo anche perché, malgrado i dati non siano stati trasferiti a terzi, l'azienda li ha utilizzati per inviare ordini di pagamento per almeno otto anni.

È vero, quindi, che l'azienda non ha reso pubblici i dati personali del ricorrente né li ha trasferiti a terzi, ma li ha comunque usati ripetutamente per diversi anni, violando, così, l'articolo 8.

Le autorità nazionali, inoltre, sia quelle giurisdizionali sia i garanti per la protezione dei dati, non hanno considerato che l'uomo non si era mai allacciato all'impianto di riscaldamento e non era così tenuto a pagare la tassa di riscaldamento permanente, con la conseguenza che la raccolta e l'utilizzo dei dati non aveva alcun fondamento.

Di qui, la constatazione che le autorità nazionali non hanno fornito una tutela effettiva del diritto al rispetto della vita privata che impone obblighi positivi sullo Stato.

Questo vuol dire che, anche se il prestatore di servizi è un privato, lo Stato risponde della violazione degli obblighi positivi in materia di tutela del diritto al rispetto della vita privata.

La Corte, oltre ad accertare il mancato rispetto dell'articolo 8, ha anche ritenuto che nel caso di violazioni che riguardano i dati personali non è sufficiente accertare la violazione, ma è necessario garantire un indennizzo per i danni non patrimoniali che, in questo caso, è stato di 1.400 euro.